



Regolamento della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del regolamento didattico dell'Università di Catania (art. 7, comma 1), l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative delle attività didattiche della Scuola di Specializzazione (SdS) in Beni Archeologici, di seguito indicata come Scuola, nonché l'organizzazione della stessa e il suo rapporto con il Dipartimento di Scienze Umanistiche.

2. La Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici rientra tra le scuole di specializzazione di Area Umanistica e afferisce alla Classe delle Specializzazioni nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 2

Obiettivi formativi specifici

1. La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.

2. La Scuola rilascia il diploma di specializzazione in Beni archeologici.

3. La formazione prevede:

- l'approfondimento delle discipline archeologiche relative alla conoscenza del patrimonio architettonico figurativo e dei documenti della cultura materiale.

A tal fine sono considerate indispensabili per una corretta preparazione professionale:

- le discipline relative alla tutela, alla valorizzazione e alla didattica del museo, delle evidenze urbanistiche e territoriali e del parco archeologico;
- le discipline relative alla conservazione dei beni archeologici per mezzo delle conoscenze e delle metodiche tecniche e sperimentali innovative necessarie al restauro ed alla conservazione dei beni culturali;
- le discipline necessarie ad acquisire competenze nel campo della gestione manageriale delle strutture museali, di eventi culturali e organizzativi, nell'ambito della valutazione dei beni culturali e degli investimenti su di essi;
- le discipline miranti a fornire conoscenze di base relative agli ordinamenti concernenti i beni culturali ed alla loro tutela giuridica.

Gli specializzati dovranno essere in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità:

- nei competenti livelli amministrativi e tecnici del Ministero per i Beni e le attività culturali;
- nelle altre strutture pubbliche preposte alla conoscenza, tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del patrimonio archeologico;
- in strutture pubbliche (Enti territoriali) e private che abbiano funzioni e finalità organizzative, culturali, editoriali e di ricerca, nel settore del patrimonio archeologico;
- in organismi privati, come imprese, studi professionali specialistici o uffici operanti nel settore del patrimonio archeologico;
- nella prestazione di servizi, altamente qualificati, relativi all'analisi storica, alla conoscenza critica, alla catalogazione, alle tecniche diagnostiche relative al patrimonio archeologico, nonché specificamente all'archeologia preventiva quali esperti autorizzati (art. 95 Decreto Legislativo n. 163/2006 e D.M. 60/2009);
- nella gestione, valorizzazione e manutenzione di singoli monumenti o siti archeologici;

- nel campo della conoscenza, tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, del patrimonio archeologico generalmente inteso, in Italia e all'estero, anche in riferimento all'attività di organismi stranieri e internazionali.

Art. 3

Caratteristiche del Corso di studi

1. Il Corso di specializzazione in Beni archeologici ha la durata di due anni accademici, eventualmente articolabili in semestri o trimestri, e prevede l'acquisizione di **120 CFU**, con un adeguato numero di crediti riservato a tirocini e stages formativi.

2. Il percorso formativo è organizzato in Ambiti che si riferiscono a diverse tipologie di studi e articolato in uno o più di uno dei seguenti *curricula* professionalizzanti, relativi ai settori scientifico-disciplinari di carattere archeologico:

- *Archeologia Preistorica e Protostorica*;
- *Archeologia Classica*;
- *Archeologia Tardo-antica e Medievale*;
- *Archeologia Orientale*.

3. La frequenza alla Scuola è obbligatoria.

Art. 4.

Requisiti di ammissione alla Scuola e modalità di accesso

1. L'ammissione alla Scuola avviene in conformità alla normativa vigente (Allegato 1 del D.M. del 31/1/2006, Ambito 1 – *Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici* e successive modifiche), recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno, dove è individuato il numero di iscritti che la Scuola può accogliere.

Art. 5

Articolazione del Corso di studi

1. Il Consiglio della Scuola delibera annualmente quali dei quattro *curricula* previsti dal D.M. del 31.1.2006 debbano essere attivati per il biennio successivo.

2. Nel corso del biennio lo specializzando, all'interno del curriculum prescelto, è tenuto a seguire insegnamenti in tutti e cinque gli ambiti previsti dall'*Allegato 1* del predetto D.M., per complessivi **70 CFU**. Per questo tipo di attività formativa, il valore di **1 CFU** è definito pari a **5 ore** di insegnamento + **20 ore** di studio individuale.

3. Altri **30 CFU** sono riservati a stages e tirocini (attività pratiche di scavo o ricognizione, attività presso Soprintendenze e Musei; attività pratico-applicative in laboratori; ricerche di archivio o in biblioteca). I rimanenti **20 CFU** sono riservati alla prova finale (tesi di Specializzazione). Il servizio di tutorato dei tirocini e stages è svolto dal Direttore della scuola o dai docenti indicati caso per caso dal Consiglio.

4. Annualmente, il Consiglio della Scuola individua gli insegnamenti da attivare per ciascuno dei *curricula* e per ciascuno degli ambiti, coordina la loro partizione modulare e stabilisce le modalità di copertura, tenuto conto delle norme e dei limiti stabiliti da leggi e regolamenti didattici dell'Ateneo.

5. Nel definire la programmazione annuale, il Consiglio opererà le sue scelte all'interno della seguente tabella:

Ambiti	Settori Scientifico-Disciplinari	CFU
--------	----------------------------------	-----

1. Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici	L-ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA L-ANT/02 STORIA GRECA L-ANT/03 STORIA ROMANA L-ANT/04 NUMISMATICA L-ANT/06 ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ ITALICHE L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE L-ANT/09 TOPOGRAFIA ANTICA L-ANT/10 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA L-FIL-LET/01 CIVILTÀ EGEE L-OR/01 STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO L-OR/02 EGITTOLOGIA E CIVILTÀ COOPTA L-OR/03 ASSIROLOGIA L-OR/05 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO L-OR/06 ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA L-OR/11 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE MUSULMANA L-OR/16 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DELL'INDIA E DELL'ASIA CENTRALE L-OR/20 ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE E FILOSOFIE DELL'ASIA ORIENTALE GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA BIO/08 ANTROPOLOGIA	40
2. Museografia e tutela e valorizzazione dei beni archeologici del territorio	L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA ICAR/15 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO BIO/07 ECOLOGIA	10
3. Diagnostica, conservazione e restauro dei beni culturali	ICAR/19 RESTAURO FIS/07 FISICA APPLICATA (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICOPETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI AGR/14 PEDOLOGIA	10
4. Economia, gestione e comunicazione	SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SECS-P/13 SCIENZE MERCEOLOGICHE SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI	5
5. Legislazione relativa ai beni culturali	IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA	5
Stages e tirocini		30
Prova finale		20
TOTALE		120

6. Ogni insegnamento corrispondente a un programma tematico di lezioni in sede e fuori sede, seminari e conferenze può essere organizzato in un unico modulo o in più moduli integrati tra loro.

7. Il titolare dell'insegnamento è proposto dal Consiglio della Scuola al Dipartimento di Scienze Umanistiche, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza.

La Scuola si avvale delle competenze di tutti i docenti degli ambiti disciplinari interessati dell'Università degli Studi di Catania, cercando di valorizzare al meglio il loro impegno nell'organizzazione delle attività didattiche.

8. Le attività formative di tirocinio sono organizzate dalla Scuola d'intesa con Soprintendenze, Parchi archeologici e Musei, regionali o statali, o con altri Enti pubblici e privati operanti nel settore dei Beni Archeologici. Si possono prevedere sia attività formative destinate a uno specifico *curriculum*, sia attività comuni ed eventualmente obbligatorie per gli specializzandi di tutti i *curricula*.

Art. 6

Attività didattiche e formative: frequenza e tasse

1. Gli iscritti alla Scuola sono tenuti per ciascun anno di corso al versamento delle tasse secondo le modalità e gli importi stabiliti dall'Università.

2. Le attività didattiche si svolgono preferibilmente dall'8 gennaio al 30 aprile e le attività formative si svolgono preferibilmente entro il 30 novembre. La frequenza delle attività formative è obbligatoria. Ai fini dell'accertamento della frequenza i docenti e gli specializzandi sono tenuti ad apporre la propria firma in registri in cui sono specificati mese, giorno, ora e argomento delle lezioni. Gli specializzandi sono inoltre tenuti a compilare un registro delle attività svolte durante l'anno.

3. Le eventuali assenze dai singoli corsi e moduli non possono superare il 20% del monte ore di ciascuna disciplina. In casi eccezionali, valutati dal Consiglio della Scuola, il Consiglio può deliberare che le ore di assenza eccedenti tale percentuale possano essere recuperate attraverso attività integrative. Le attività di tirocinio, nel corso dei due anni accademici, dovranno essere svolte per intero.

4. Nel caso di stages e tirocini presso gli uffici centrali o periferici di Soprintendenze, Parchi archeologici e Musei, regionali o statali, o di altri Enti pubblici comunque delegati alla tutela dei Beni archeologici, lo specializzando è tenuto a firmare, in entrata e in uscita, appositi fogli che documentino il numero di ore di attività svolta. L'attività svolta viene certificata con una relazione vistata dal tutor designato dall'ente ospitante.

Art. 7

Esami di profitto

1. Alla fine di ciascun anno accademico gli specializzandi sosterranno un esame unico di profitto con verifica delle competenze acquisite nelle singole discipline, al cui superamento è subordinata rispettivamente l'iscrizione all'anno successivo, oppure l'ammissione all'esame finale di specializzazione. L'esame sarà valutato da una Commissione costituita dai docenti titolari degli insegnamenti professati nell'anno e presieduta dal Direttore della scuola.

2. Gli specializzandi che non abbiano superato la prova di esame e che non abbiano ottenuto il numero dei crediti previsti devono ripetere l'anno. La ripetizione di ogni anno è consentita una sola volta.

Art. 8

Diploma

1. Il corso di studi si chiude con una prova finale (esame di diploma), del valore di 20 CFU, che consiste nella discussione di un elaborato originale (tesi di specializzazione) in una delle discipline professate nella scuola, con carattere di progetto scientifico-professionale. Il giudizio della Commissione tiene conto delle valutazioni riportate negli esami di verifica del profitto.

2. La Commissione per l'esame di diploma è formata da 7 componenti della scuola ed è presieduta dal Direttore della scuola o da un suo delegato. La commissione formula il voto finale in 70/70. L'eventuale lode deve essere richiesta dal relatore e approvata all'unanimità dalla commissione. Della commissione possono far parte

relatori esterni con competenze specifiche nel settore, che partecipano ai lavori limitatamente alla valutazione dei candidati dei quali hanno seguito i lavori.

3. Dopo il superamento della prova finale, viene rilasciato il diploma di specializzazione in Beni Archeologici. Su richiesta è rilasciata anche una certificazione dell'intero percorso svolto, con l'indicazione delle attività formative che lo hanno caratterizzato.

Art. 9

Trasferimenti da altre scuole

1. Il Consiglio della Scuola delibera sul trasferimento da altra scuola di specializzazione, sulla base della corrispondenza degli esami già superati con quanto rigorosamente stabilito dal D.M. del 31.1.2006 e con il proprio Ordinamento e Regolamento didattico; definendo il valore in CFU delle attività già espletate dallo specializzando; fissando l'anno cui lo specializzando può essere ammesso, anche con la definizione di eventuali debiti formativi.

2. Il Consiglio della Scuola può altresì deliberare sul riconoscimento e la valutazione in CFU di attività post laurea, svolte, e adeguatamente certificate, presso enti esterni all'Università di Catania e non convenzionati con la scuola, sia in Italia sia all'estero.

Art. 10

Sede della Scuola

1. La Scuola ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania. La sede operativa, didattica e scientifica è a Siracusa nell'edificio di proprietà dell'Università di Catania (Palazzo Chiaramonte) sito in via Landolina, 8.

Art. 11

Risorse della Scuola

1. Per il suo funzionamento la Scuola si avvale delle risorse materiali e finanziarie assegnate dall'Ateneo, o provenienti da contributi esterni all'Ateneo, che vengono contabilizzate e gestite dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile della Scuola.

Art. 12

Pubblicazioni

1. La Scuola può pubblicare, sui fondi ad essa assegnati, gestiti dal Dipartimento di Scienze umanistiche, gli Atti di congressi, convegni, seminari organizzati anche in collaborazione con altri Enti.

2. La Scuola pubblica, sui fondi ad essa assegnati, gestiti dal Dipartimento di Scienze umanistiche, le tesi di specializzazione di particolare valore scientifico. La pubblicazione di dette tesi potrà essere effettuata, a giudizio della scuola, integralmente o parzialmente. La proposta di pubblicazione della tesi, formulata dal relatore, deve essere sottoposta al Consiglio della Scuola che si pronuncia nel merito, avvalendosi eventualmente, del parere di esperti.

Art. 13

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola: il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 14

Il Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio nel suo seno tra i Professori universitari di ruolo a tempo pieno o, in mancanza, a tempo definito, dei settori di ambito archeologico.
2. Il Direttore dura in carica per un quadriennio ed è rieleggibile per una sola volta. Il Direttore presiede il Consiglio della Scuola.
3. L'elettorato passivo per la carica di Direttore della Scuola è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
4. Il Direttore sovrintende e coordina le attività della Scuola; ha la responsabilità amministrativa degli atti preordinati al regolare funzionamento della Scuola e della regolare tenuta delle attività formative.
5. Sono, inoltre, compiti del Direttore:
 - promuovere l'attività della Scuola;
 - convocare e presiedere il Consiglio, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento di Ateneo, curandone l'esecuzione delle deliberazioni;
 - vigilare sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'ordinamento didattico della Scuola;
 - coordinare il piano delle attività di tirocinio professionale per gli specializzandi e vigilare sull'attuazione dei relativi programmi formativi e su ogni eventuale impedimento al corretto e completo svolgimento dei medesimi;
 - istruire gli argomenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio della Scuola;
 - assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività necessarie per il normale funzionamento della Scuola, salvo quelle attribuite dai regolamenti al Consiglio della Scuola;
 - tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
6. Su proposta del Direttore, il Consiglio della Scuola nomina tra i Docenti un Vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
7. Su proposta del Direttore, il Consiglio della Scuola nomina tra i docenti un Segretario.

Art. 15

Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti dei S.S.D. di ambito archeologico, in servizio presso l'Università degli Studi di Catania, e da tutti i docenti, anche a contratto, che prestano servizio presso la Scuola, nonché da una rappresentanza degli specializzandi in numero pari al 15% dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore, eletti con le modalità previste dal Regolamento elettorale di Ateneo.
2. Al Consiglio della Scuola spetta:
 - a) eleggere il Direttore della Scuola;
 - b) tutelare la libertà d'insegnamento e di ricerca;
 - c) organizzare e coordinare l'attività didattica di competenza della Scuola, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico;
 - d) deliberare, ogni anno, quali insegnamenti attivare in conformità dei piani di studi di cui al punto precedente;
 - e) proporre al Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche la designazione annuale dei docenti per l'affidamento degli insegnamenti e dei moduli e le eventuali richieste di bandi per contratto, tenendo conto degli impegni didattici dei singoli docenti presso i Dipartimenti di afferenza e garantendo l'equa distribuzione dei compiti dei docenti che fanno parte del Consiglio della Scuola o chiamati a tenere insegnamenti all'interno dei corsi. Il DISUM provvederà ad acquisire le autorizzazioni all'insegnamento per i docenti di altri dipartimenti e ad inoltrare all'Ateneo le eventuali richieste di pubblicazione di avviso rettorale per la copertura per affidamento o in subordine per contratto degli insegnamenti scoperti.
 - f) deliberare, ogni anno, sul numero dei posti da mettere a concorso sulla base della ricettività della scuola;
 - g) designare la Commissione per gli esami di ammissione alla Scuola;
 - h) esaminare e approvare, per quanto di competenza, i progetti di ricerca scientifica nonché il loro coordinamento con Dipartimenti, Scuole, centri ed enti di ricerca;
 - i) deliberare proposte di stipula di convenzioni da promuovere, secondo le normative di Ateneo, per lo svolgimento di scavi archeologici, attivazione di laboratori e altre attività di formazione.

- l) disciplinare l'uso delle infrastrutture nella sede della Scuola al fine di garantire a tutti i docenti, che tengono insegnamenti presso la Scuola, la libertà di insegnamento e di ricerca;
- m) disciplinare l'uso dei locali attribuiti alla Scuola, secondo criteri definiti dall'Ateneo in apposito regolamento;
- n) proporre al Dipartimento di afferenza il regolamento didattico della Scuola ed eventuali sue modifiche/integrazioni, nonché eventuali modifiche/integrazioni all'ordinamento didattico della stessa;
- o) assolvere ad ogni altro compito ad esso attribuito dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

Art. 16 **Convocazione del Consiglio**

1. La convocazione e la determinazione del relativo ordine del giorno è disposta dal Direttore della Scuola in via ordinaria almeno due volte l'anno, ed in via straordinaria tutte le volte che se ne presenta la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/3 dei suoi componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. La convocazione ordinaria deve essere comunicata, anche per via telematica, a tutti gli aventi diritto con un anticipo di almeno 4 giorni lavorativi. In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore con mezzi adeguati a raggiungere gli interessati.

Art. 17 **Validità delle sedute del Consiglio**

1. Per ciò che concerne la validità delle sedute del Consiglio, il presente regolamento rimanda alle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento di Ateneo.

Art. 18 **Modalità di votazione e verbalizzazione delle sedute del Consiglio**

1. Per ciò che concerne le modalità di votazione e di verbalizzazione delle sedute del Consiglio, il presente regolamento rimanda alle norme di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Ateneo.

Art. 19 **Norme finali e transitorie**

1. Ogni eventuale modifica o integrazione del presente regolamento, anche su proposta del Consiglio della Scuola, deve essere approvata dal Dipartimento di Scienze Umanistiche e dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Per quanto non esplicitamente previsto e disciplinato nel presente regolamento si rinvia al D.M. del 31.1.2006, allo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, al Regolamento di Ateneo, al Regolamento Didattico d'Ateneo e alle normative vigenti in materia, nonché al Regolamento sulle procedure amministrative relative alle Scuole di specializzazione di cui al D.R. n. 52 del 14.01.2020.